



Tra i qui sottoscritti Prov. di BARI Sig.^{ri} Conte Avvocato
Giovanni Sabini fu Giuseppe e Stefano Lojardo fu Giuseppe,
entrambi possidenti nativi di Altamura, e residenti
il primo in Roma ed il secondo in Altamura, si è stipu-
lato, merco la presente scrittura privata, e con le condizioni
e modalità inapprese, il seguente contratto di locazione:
1.^o Il suddetto Conte Sabini loca al Sig.^{ro} Lojardo, l'intera
superficie di sua proprietà denominata "Davesi", sita nel
territorio di Matera, contrada omonima, della superficie
estensiva di tosolì seicentounoventotto e seppetti getti, del
l'antica misura locale, pari a ettari 287.60.30, divisa in
tre distanti appezzamenti di natura eroga e percipiabile.
L'istesso fa parte della locazione tutti gli accessori ed ap-
partenze della proprietà, ivi compresi i fabbricati, gli acquedotti.
2.^o La durata della locazione sarà di anni sei continuus con de-
correnza dal 16 Agosto 1900 diciannove, fino al quindici Ago-
sto 1905 ventinque, tanto per l'eroga che per il percipio.
3.^o L'annuo estaglio complessivamente convenuto ed acchet-
to dalle parti è di lire Credicimila trecento cinquantotto (3358.00)
che il conduttore si obbliga di pagare in due rate uguali di lire
Seimilaseicentoseptantacinque (6675.00) l'una rispettivamente
il 15 Maggio e 15 Agosto di ciascun anno. Il periodo locativo,
pagando la prima rata al 15 Maggio 1900 venti e l'ultima
al 15 Agosto 1905 ventinque. Il pagamento dovrà
eseguirsi in Altamura nelle mani del locatore o del

quo rappresentante, ed in buona moneta corrente in Re-
gno, e per il bronzo ed il nichelino.

4.^o Invece alla detta imperia trovati un capitale di por-
to morto consistente in paglia e fieno dell'annata in
corso, e betume (e per lo più quello che è servito a colmare il
fosso nell'aria) non che in migliore attaccate al suolo. E s'è
capitale sarà valutato al principio della locazione da tre pe-
riti, di cui due periti uno per ciascuno dei contraenti, ed
il terzo di comune accordo fra di essi, ed in mancanza del
Perito di Altamura per ricorso della parte più diligente.

5.^o Al termine della locazione il Locatore dovrà restituire i ca-
pitale suddetti per ogni capitale nella stessa qualità, quan-
tità e specie, con prova che se detti capitali risultassero
in eccedenza, tale di più andrà a beneficio del locatore,
mentre se risultassero deficienti, la differenza sarà pagata
in contante, oltre ad una penale equivalente ad un'altra
volta il valore del capitale consegnato in meno, con compen-
sazione tra un capitale e l'altro, limitatamente alla pa-
glia, fieno e betume. Negli effetti della riconsegna sarà fat-
to al termine della locazione una nuova stima di ogni capi-
tale, procedendosi con le stesse modalità e forme sta-
biliti nell'articolo precedente.

6.^o Delle porte vive esistenti nella imperia locata il con-
traente purchè non sia di dieci bovi da lavoro, la cui va-
lutazione sarà eseguita dagli stessi periti, di cui agli art. 4.

Le precedenti e similmente al termine della locazione sovra
riceverà lo stesso numero, qualità, età e peso degli ani-
mali, mentre l'eventuale migliore valore andrà percimen-
to a beneficio del proprietario, salvo dove la differenza sarà
pagata in contante dal conduttore.

7.° Si conviene espressamente che all'atto della ricezione, in-
dipendentemente dalla restituzione degli animali suddetti il
proprietario potrà rinchiudere al conduttore la cessione di
non più di quattro animali equini, pagandoli al prezzo di stima
stabilito dalla stessa commissione dei periti di cui agli art. 4 e 5.

8.° La stima delle porte morte e vive consegnate dal proprietario
sovra risultare da verbale sottoscritto dalle parti, che per tutti
gli effetti di legge si reputa parte integrante del presente contratto.

9.° Sul valore complessivo del capitale di porte morte e vive il
conduttore corrisponderà in aggiunta all'istesso convenuto
nell'art. 2, l'interesse annuo del cinque per cento parimenti in
due rate uguali per ciascun anno e con le stesse scadenze e
modalità di pagamento convenute per il canone d'affitto.

10.° I fabbricati rurali verranno consegnati in buono stato
locativo, tenuto conto all'uso cui sono destinati. Di essi vor-
rà compilato un esatto stato di consegna sottoscritto dalle
parti. Il conduttore si obbliga a più volte di ricevere
in buono stato i locali tutti, praticando vi durante la loca-
zione le piccole riparazioni d'uso agli effetti della buona manuten-
zione, mentre le riparazioni straordinarie verranno come per legge a carico

del propo.

- 11.º Il conduttore si obbliga di coltivare i terreni paterni da buono e diligente padre di famiglia, secondo l'usanza del luogo.
 - 12.º È vietato ad esso di porre a coltura un'estensione di terreno superiore a quella che trovasi attualmente disodata.
 - 13.º È vietata la sublocazione della parte paterna senza il permesso scritto del proprietario.
 - 14.º Il conduttore rinuncia espressamente ad ogni beneficio di legge per casi fortuiti, previsti ed imprevisi, divini ed umani, ordinarj e straordinari, impegnandosi a pagare in ogni caso senza eccezione l'intero ammontare del suo debito tra capitale ed interessi alle pattuite scadenze.
 - 15.º Qualunque violazione degli impegni più sopra avvertiti dalla parte, come pure il semplice ritardo di pagamento alle convenute scadenze sarà luogo alla risoluzione del contratto, rinunciandosi espressamente al beneficio della mora in mora e purgazione di contumacia. Tutto ciò indipendentemente dalla presente convenuta, liquidata e trattata tra le parti da ora per allora in lire duecenta, oltre le spese di registro. Devesse adempire a carico della parte inadempiente.
- Altamura li

Giovanni Sabini

Nepesino Socciato per Giuseppe